

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM

ORIGINALE

NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ASSEGNATO ALLA SEZ. II - AFFARE N. 1301/15

nell'interesse dell'Associazione FuoriPISTA (C.F. 97806890584), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Massimiliano Mattiuzzo, dell'Associazione *Pro loco* Fregene-Maccarese (C.F. 02839260581), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Bandiera, nonché dei Sig.ri Cristina Girardet (C.F.: GRRCS59E61L424L), Luca Piccinin (C.F.: PCCLCU70S03H501Y), Raffaella Costa (C.F.: CSTRFL77R59H501A) ed Andrea Guizzi (GZZNDR68P09H501L), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Federico Sorrentino (C.F.: SRRFRC42M31H501A - P. IVA: 06507820584) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 (FAX 06/3201609 - P.E.C. federicosorrentino@ordineavvocati.roma.org).

Nella qualità, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio il Prof. Avv. Federico Sorrentino conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ordine al mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Roma Lungotevere delle Navi n.30.

Federico Sorrentino
Giancarlo

FATTO

1 - Con ricorso straordinario, notificato il 19 marzo 2014, L'ENAC ha impugnato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 ottobre 2013, n. 311, recante la "Nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del litorale romano", istituita con d.m. 29 marzo 1996.

Oggetto di contestazione è la nuova qualificazione di un'area di circa 220 ettari come "area di Tipo I", ovvero, secondo la definizione di cui all'art. 2 del d.m. 29 marzo 1996, "zona caratterizzata da ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione", alla quale corrisponde, ai sensi dell'art. 7 del citato d.m. del '96, il divieto di qualsiasi nuovo intervento di modificazione del territorio e di ulteriore urbanizzazione.

Le firme sono autentiche

(F.to Prof. Avv. Federico Sorrentino)

Federico Sorrentino

Originariamente, secondo il d.m. istitutivo della riserva, tale area era infatti qualificata come “area di Tipo II”, “*caratterizzata prevalentemente da ambienti agricoli a maggiore grado di antropizzazione con funzioni di interconnessione territoriale e naturalistica delle aree di tipo I*”, nell'ambito della quale, ai sensi degli artt. 7 ed 8 del d.m. 29 marzo 1996, gli interventi di modificazione del territorio non sono vietati, ma possono essere autorizzati se compatibili con le finalità istitutive della Riserva medesima.

Tale modifica, secondo l'ENAC, avrebbe reso irrealizzabile il progetto di ampliamento dell'Aeroporto di Fiumicino, proposto da AdR S.p.A. nell'ambito del Piano di sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale di cui all'Atto unico stipulato da detta Società con l'ENAC in data 25 ottobre 2012 ed approvato con d.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

2 – Va da subito osservato che il piano di sviluppo dell'Aeroporto di Fiumicino – come definito nell'Atto Unico – prevede nel breve periodo opere, già approvate, di rifacimento e potenziamento delle infrastrutture esistenti (cd. Fiumicino sud) e, nel lungo periodo, in vista del raggiungimento nel 2021 di un traffico pari a 51 milioni di passeggeri/anno, la costruzione di un secondo aeroporto – cd. Fiumicino Nord o Fiumicino Due – collegato con quello esistente e dotato di due nuove piste di atterraggio.

Si tratta di un'opera ancora non approvata dai competenti organi statali, di enorme dimensioni e dai costi elevatissimi (in buona parte finanziati dall'aumento, entrato in vigore già dai primi mesi del 2013, delle tariffe aeroportuali) la cui realizzazione dovrebbe trasformare, previo esproprio, in sedime aeroportuale circa 1300 ettari di terreno, attualmente ricadente nel perimetro della Riserva naturale istituita nel 1996 e, in particolare:

– di 200 ettari qualificati “area di Tipo I” – e, quindi, non modificabili, né

Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio il Prof. Avv. Federico Sorrentino conferendogli ogni più ampia facoltà di legge in ordine al mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Roma Lungotevere delle Navi n. 30.

*Giuseppe G...
Federico Sorrentino
Raffaello...
Orelli*

Le firme sono autentiche

(F.to Prof. Avv.

Federico Sorrentino)

Federico Sorrentino

edificabili – già per espressa previsione del d.m. 29 marzo 1996;

– di 223 ettari qualificati “area di Tipo I” a seguito della nuova perimetrazione disposta con d.m. 24 ottobre 2013;

– di 900 ettari qualificati di “area di Tipo II”, in cui la modificazione dello stato dei luoghi e l'urbanizzazione è consentita – previa autorizzazione del Comune di Fiumicino o del Comune di Roma – compatibilmente con il rispetto delle finalità istitutive della Riserva.

Non è esatto, quindi, quanto afferma l'ENAC nel suo ricorso straordinario, secondo cui “le aree utili allo sviluppo dell'Aeroporto risultavano essere le zone di Tipo II” in base alla perimetrazione originaria della Riserva di cui al d.m. 29 marzo 1996. Infatti, buona parte dell'aera interessata dal piano di sviluppo era già *ab origine* qualificata come “area di Tipo I” dal d.m. 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva nazionale statale del Litorale Romano.

3 – Il 21 ottobre 2015, l'ENAC ha peraltro reso nota la conclusione dell'*iter* istruttorio di approvazione tecnica di un nuovo *master plan* di Fiumicino.

Tale *master plan* (non conosciuto nel dettaglio e non ancora approvato dai competenti organi statali, come precisato anche in sede parlamentare dal Ministro delle Infrastrutture), sembrerebbe anticipare i tempi per la realizzazione della quarta pista (già entro il 2021), ferma restando la graduale realizzazione della restante parte del progetto dell'Aeroporto di Fiumicino Nord.

La sola costruzione della quarta pista ha comunque un impatto sul territorio circostante di 289 ettari, di cui buona parte era qualificata “area di Tipo I” – e, quindi, non modificabile, né edificabile – già per espressa previsione del d.m. 29 marzo 1996,

* * *

A fronte del ricorso dell'ENAC, con il presente atto spiegano intervento *ad opponendum* i Sig.ri Girardet, Piccinin, Costa e Guizzi e le associazioni “FuoriPISTA”

e “*Pro loco* di Fregene e Maccarese”

In punto di ammissibilità, va evidenziato che sia che si consideri il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come oggetto di un procedimento amministrativo di secondo grado, sia che si riconosca ad esso natura di rimedio giurisdizionale, deve comunque considerarsi ammissibile l'intervento – nel primo caso, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e, nel secondo, ai sensi dell'art. 50 del c.p.a. – dei soggetti i cui interessi risultino coinvolti dal *thema decidendum*.

Nella specie, i Sig.ri Girardet, Piccinin, Costa e Guizzi sono proprietari di terreni e costruzioni siti all'interno della Riserva naturale che verrebbero espropriati qualora venisse approvato il progetto cd. Fiumicino Nord.

Quanto alle associazioni “FuoriPISTA” e “*Pro loco* di Fregene e Maccarese”, per statuto, la prima persegue finalità di “*valorizzazione del territorio del Comune di Fiumicino, nonché la tutela e la difesa dell'integrità della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e della qualità della vita di coloro che la abitano*” e la seconda finalità di promozione turistica e sociale, nonché di valorizzazione e tutela delle realtà e potenzialità naturalistiche, culturali e storiche del territorio.

E' quindi chiaro il loro interesse a sostenere la legittimità dell'operato del Ministero dell'Ambiente a tutela della Riserva suddetta.

* * *

Invero, gli intervenienti riconoscono la particolare importanza dell'Aeroporto di Fiumicino per l'economia di Roma e dell'Italia e non sono contrari per partito preso al suo sviluppo, ma si oppongono al progetto denominato “Fiumicino Nord” per una serie di considerazioni.

La prima riguarda il forte impatto negativo che la realizzazione di tale progetto avrebbe sul territorio: per la sua realizzazione, infatti, si dovrebbero sacrificare ben 1200 ettari di Agro Romano, che andrebbero a far parte del nuovo sedime aeroportuale

e che oggi ricadono invece all'interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano; verrebbe, inoltre, a cessare un numero assai rilevante di aziende agricole di piccole e medie dimensioni, produttrici di eccellenze ortofrutticole in un territorio – come quello di Maccarese – essenzialmente vocato all'agricoltura e circa trecento famiglie si vedrebbero espropriate delle proprie abitazioni.

La seconda inerisce la localizzazione del nuovo aeroporto. Non si può dimenticare, infatti, che la costruzione dell'Aeroporto di Roma a Fiumicino, su terreni paludosi che ne causarono l'inagibilità già a pochi mesi dalla sua ultimazione, fu oggetto di attenzione da parte della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con legge 5 maggio 1961, n. 325 e quest'ultima espresse “*seri e motivati dubbi sulla scelta dei terreni*”, in quanto evidentemente inadatti alla realizzazione di piste di decollo ed atterraggio. Ebbene, stessa natura hanno i terreni interessati al progetto di Fiumicino Nord, i quali, oltre ad essere sotto il livello del mare, nel recente passato (cioè prima della bonifica idraulica) erano ricoperti da un lago. Aspetti che sono motivo dei vari disagi tecnici che periodicamente interessano la terza pista, realizzata negli anni '70, che corre parallela a quelle previste nel progetto.

Inoltre, le previsioni sull'aumento del traffico passeggeri nei prossimi anni formulate da AdR S.p.A. per giustificare la necessità della realizzazione di un nuovo aeroporto si sono già dimostrate errate nei fatti.

Come si è già detto, infatti, l'Atto unico approvato con d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, presuppone che, nel 2021, si raggiunga la quota di 51 milioni di passeggeri/anno.

Tuttavia, le previsioni di AdR appaiono notevolmente amplificate e ricavate da stime relative alla crescita del PIL (alla quale viene legato l'aumento del traffico aereo) non corrispondenti alle valutazioni degli Istituti europei e mondiali, come risulta confermato dai dati effettivi, desumibili dal bollettino annuale pubblicato dall'ENAC,

relativi al 2012 (-3,4% passeggeri/anno rispetto alle previsioni), al 2013 (-7,2% passeggeri/anno rispetto alle previsioni) ed al 2014 (-2,5% passeggeri/anno rispetto alle previsioni).

I dati del 2014 risultano, peraltro, corretti in aumento in ragione del declassamento a *city airport* dell'aeroporto di Ciampino (già previsto nel Piano Nazionale Aeroporti del 2012) e del conseguente spostamento di buona parte dei voli *low cost* su Fiumicino (in assenza dei quali, per il 2014, vi sarebbe stato un calo del traffico aereo del 22-25% rispetto alle previsioni).

Nondimeno, il trasferimento sull'aeroporto di Fiumicino di buona parte del traffico *low cost* costituisce una vera e propria anomalia – Fiumicino è, infatti, l'unico hub in Europa che sopporta anche tale traffico – che avrebbe dovuto essere sanata con la costruzione di un aeroporto dedicato a tale tipologia di voli.

Inspiegabilmente, però, la previsione di un nuovo aeroporto – che avrebbe dovuto essere realizzato a Viterbo – per i soli voli *low cost*, pur contemplata dal Piano Nazionale Aeroportuale del 2012, è stata immotivatamente “stralciata” proprio dal d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, che ha approvato l'Atto Unico tra l'ENAC ed AdR, con lo storno in favore di AdR del finanziamento programmato.

Anche considerando il traffico *low cost*, il progetto di *Fiumicino nord* appare comunque ultroneo, dal momento che, con gli interventi di ammodernamento e di razionalizzazione delle attuali infrastrutture contemplati dal Progetto “*Fiumicino Sud*” è ben possibile soddisfare i futuri incrementi nel numero di passeggeri/anno, senza ricorrere a un ulteriore ampliamento del sedime aeroportuale. Del resto, altri aeroporti europei hanno 50-60 milioni di passeggeri/anno e solo due o tre piste: l'aeroporto di Londra *Heatrow*, ad esempio, movimentata 70 milioni di passeggeri all'anno con due sole piste.

Tali perplessità sono infine rafforzate dalla constatazione che l'incremento del

numero dei voli previsto nel decennio 2010-2020 non supera il 10%, secondo le previsioni della stessa società ADR, di cui il 3,2% nel quinquennio 2015-2020.

* * *

Tutto ciò premesso, si deduce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso straordinario proposto dall'ENAC per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I – Sull'inammissibilità del ricorso dell'ENAC per difetto di interesse.

Va anzitutto evidenziato che, diversamente da quanto sostiene l'ENAC nel suo ricorso, il progetto cd. di Fiumicino Nord non è divenuto irrealizzabile in ragione della nuova perimetrazione effettuata dal Ministro dell'Ambiente nel 2013 – e ben a conoscenza degli enti interessati, in quanto la complessa procedura di approvazione è iniziata nel 2010 – ma lo era già in base ai vincoli discendenti dal d.m. 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale romano.

Ciò, innanzitutto, in quanto i terreni interessati dal progetto ricadono, in buona parte, su aree qualificate di Tipo 1 – e quindi non modificabili e, tanto meno, edificabili – già dal d.m. 29 marzo 1996, istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale romano. In secondo luogo in quanto, se è vero che le aree di Tipo 2 non sono soggette ad un divieto assoluto di costruzione di nuovi fabbricati, questi ultimi, per essere autorizzati, devono essere compatibili con la tutela della Riserva naturale; è, però, evidente che la realizzazione di un aeroporto non lo sia.

Di qui la carenza di interesse dell'ENAC a ricorrere avverso il più recente decreto ministeriale, derivando la non fattibilità del progetto Fiumicino Nord da vincoli ambientali preesistenti (e, a quanto pare, non impugnati).

II – Infondatezza del primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17, comma 34-bis, d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, e dell'art. 71, comma 3-bis, d.l. n. 1/2012,

convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, perplessità e sviamento.

Le disposizioni *ex adverso* invocate autorizzano l'ENAC, “*al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, ... a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi*”.

Dette disposizioni stabiliscono poi che i contratti di programma “in deroga” sono da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che gli interventi infrastrutturali ivi previsti vanno considerati, ai fini della procedura di approvazione, come “*infrastrutture strategiche di prevalente interesse nazionale*”.

E' tuttavia di solare evidenza che i contratti di programma “in deroga”, previsti dalla disciplina sopra citata, non sono affatto – come vorrebbe controparte – contratti che possono derogare a qualsiasi norma vigente, compresi i vincoli ambientali, ma, più semplicemente, contratti che derogano alla disciplina in materia di tariffe aeroportuali.

Le norme invocate, quindi, da un lato, non consentivano all'ENAC di ignorare i vincoli ambientali già esistenti e, dall'altro, non precludevano al Ministero dell'Ambiente di modificare la portata di tali vincoli in ragione dell'esistenza di un progetto, non ancora approvato dalle Autorità statali competenti, in quanto inserito in un contratto di programma “in deroga”.

E' vero invece che l'esistenza di siffatto progetto onerava il Ministero dell'Ambiente a procedere ad una ponderazione degli interessi pubblici coinvolti – la tutela della Riserva naturale statale del Litorale romano, da un lato, e lo sviluppo aeroportuale, dall'altro – e ciò esso ha sicuramente fatto, come si evince dalle premesse

del decreto, che danno atto delle complesse attività istruttorie svolte a tal fine, esponendo che:

– la problematica dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino è emersa nell'ambito della Conferenza unificata in sede tecnica tenutasi il 2 ottobre 2012, nel corso della quale la regione Lazio ha chiesto *“l'introduzione nel provvedimento di una specifica previsione al fine di consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino e delle relative opere infrastrutturali”*, successivamente allegando la planimetria dell'area interessata.

– in merito a tale richiesta, il Ministero dell'Ambiente ha coinvolto sia la Commissione della Riserva naturale statale del Litorale Romano, sia il Corpo Forestale, sia i Comuni di Fiumicino e di Roma e – alla luce delle osservazioni pervenute da tali organi ed enti – ha concluso per l'incompatibilità del progetto con l'esistenza stessa della Riserva naturale statale, a prescindere dalla modifica del tipo di vincolo apposto in alcune aree della Riserva medesima.

Di qui, l'infondatezza delle censure con cui l'ENAC lamenta l'omessa considerazione del progetto di ampliamento dell'Aeroporto di Fiumicino da parte del Ministero dell'Ambiente e l'omessa motivazione sul punto; censure che risultano smentite per tabulas dal testo del decreto impugnato.

III – Infondatezza del secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e dei principi sulla partecipazione al procedimento, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento.

Invero, il richiamo agli artt. 7 e ss. della legge sul procedimento amministrativo non appare pertinente nel caso di specie, innanzitutto in quanto le garanzie di partecipazione previste da detti articoli sono finalizzate a consentire l'emersione, nell'ambito del procedimento, degli interessi dei soggetti privati coinvolti, essendo invece ben altri gli strumenti con i quali hanno ingresso nel procedimento gli interessi

pubblici cosiddetti “secondari”.

Del resto, nel suo ricorso, l'ENAC espone di essere venuto a conoscenza del procedimento volto alla nuova perimetrazione della Riserva naturale del Litorale romano già nel giugno 2013 e di aver perciò inviato una nota al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affinché quest'ultimo adottasse “*ogni iniziativa utile a riallineare le giuste istanze di tutela ambientale portate avanti dal Ministero dell'ambiente con le necessarie direttive di sviluppo riconosciute oggettivamente come strategiche*”.

In altre parole, l'Ente ricorrente – anziché intervenire, ai sensi e per gli effetti delle norme ora invocate, nel procedimento in corso, di cui era perfettamente a conoscenza – ha ritenuto preferibile rivolgersi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti affinché rappresentasse direttamente al Ministero dell'ambiente la problematica che ci occupa.

Il che – oltre a confermare la non pertinenza della disciplina invocata nei rapporti tra due Amministrazioni pubbliche – fa emergere l'infondatezza del motivo anche alla stregua del consolidato insegnamento di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, secondo cui, “*quantunque le garanzie procedurali sottese all'invocato art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 siano essenziali per l'effettività della partecipazione e del contraddittorio, non se ne verifica la violazione quando, nei fatti, lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 14 ottobre 2014 n. 5062) e l'interessato poi non abbia saputo o voluto profittarne, nel qual caso la deduzione sull'obbligo di previo avviso d'inizio del procedimento sarebbe inteso come un mero cavillo demolitorio e la relativa omissione sarebbe giuridicamente irrilevante (arg. ex Cons. St., IV, 10 marzo 2014 n. 1105)*” (così, Consiglio di Stato, Sez. III, 23 febbraio 2015, n.896).

Dirimente è poi la circostanza che la problematica dell'ampliamento

dell'aeroporto di Fiumicino ha comunque trovato ingresso nel procedimento amministrativo, con la richiesta avanzata dalla Regione Lazio di cui si è detto al punto precedente. Su di essa, pertanto, il Ministero dell'Ambiente ha preso espressa posizione, evidenziandone gli “*evidenti profili di insostenibilità ambientale rispetto alle finalità istitutive della riserva*” (cfr. premesse del decreto), essendo allora palese che l'eventuale partecipazione dell'ENAC non avrebbe comunque inciso sul contenuto dispositivo del decreto contestato (cfr. art. 21-*octies* della legge n. 241/1990).

IV – Infondatezza del terzo motivo di ricorso con cui viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112/1998, degli artt. 4, 6 ed 8 della legge n. 394/1991, nonché degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 281/1997, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento.

IV.1 – Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

La nuova perimetrazione della Riserva naturale statale del Litorale romano è infatti avvenuta legittimamente secondo quanto previsto dagli artt. 4, 8, comma 2, e 17 della legge-quadro sulle aree protette (legge n. 394/1991): il procedimento previsto da tali norme è stato pienamente rispettato, né l'Ente ricorrente chiarisce sotto quale profilo esse sarebbero state violate.

Controparte cita invero una serie di disposizioni – e, in particolare, gli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112/1998 e gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 281/1997 – asserendo che, in base ad esse, l'adozione del decreto impugnato avrebbe dovuto essere preceduta “*da un atto del Governo di preliminarmente individuazione delle aree ricomprese nel perimetro territoriale della Riserva e, in ogni caso, il Governo avrebbe dovuto esprimere il proprio parere favorevole all'adozione del decreto*”. Non è chiaro peraltro cosa intenda per atto o parere del “Governo”.

Gli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 112/1998 disciplinano, infatti, in materia di aree naturali protette, il riparto di funzioni e compiti amministrativi tra Stato, regioni ed enti

locali in attuazione della legge n. 59/1997 (cd. legge Bassanini), riservando al primo, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, nonché l'adozione delle relative misure di salvaguardia ed ai secondi le restanti funzioni in materia. Gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 281/1997, poi, prevedono e disciplinano le funzioni della Conferenza unificata.

Nella specie, da un lato, la competenza è stata correttamente esercitata dall'organo statale e, dall'altro, è stata consultata la Conferenza unificata, sicché non si comprende, neanche in riferimento a tali disposizioni, ove sia la violazione di legge.

Inconferente è poi il richiamo all'art. 6 della legge n. 394/1991, che contempla il potere del Ministro dell'ambiente e delle regioni, secondo le rispettive competenze, di adottare misure di salvaguardia in via d'urgenza – e non è certo questo il caso – chiarendo che restano ferme le competenze per l'individuazione dei territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

IV.2 – Non vi è infine alcuna analogia tra il caso di specie e quello deciso dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 8451/2013, in relazione all'aumento di rischio di impatto tra gli aerei in fase di decollo ed atterraggio ed avifauna locale.

Mentre nel caso deciso dal T.A.R., si trattava infatti della costituzione di una nuova zona umida a ridosso di una delle piste dell'aeroporto e, quindi, della creazione di un ambiente potenzialmente idoneo a fungere da nuovo richiamo all'avifauna locale, con conseguente aumento del rischio di *bird strike*, nella specie i vincoli imposti si risolvono nel divieto di modificazione dello stato dei luoghi, sicché da essi non può derivare alcun rischio maggiore, fermo restando che l'aeroporto di Fiumicino, come tutti gli altri aeroporti italiani, deve operare per il controllo dell'avifauna del sedime aeroportuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 157/1992.

P.Q.M.

Si chiede il rigetto del ricorso straordinario proposto dall'ENAC.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'F. Sorrentino'. The signature is written over the printed name.

Relate di notifica ex articolo 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N.ro 168/15

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Sorrentino con studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1585 del 5 ottobre 2006, per conto dell'Associazione FuoriPISTA ed altri, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra all'**ENAC-Ente nazionale per l'aviazione civile, in persona del Presidente pro tempore**, presso la sede in (00185) Roma, Viale Castro Pretorio n. 118, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76692095528-8 spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 113.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino




Cron. N.ro 169/15

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Sorrentino con studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1585 del 5 ottobre 2006, per conto dell'Associazione FuoriPISTA ed altri, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al **Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore**, presso la sede in (00147) Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76692095532-4 spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 113.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino




Cron. N.ro 170/15

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Sorrentino con studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1585 del 5 ottobre 2006, per conto dell'Associazione FuoriPISTA ed altri, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore**, presso la sede in (00187) Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76692095533-5 spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 113.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino



Cron. N.ro 171/15

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Sorrentino con studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1585 del 5 ottobre 2006, per conto dell'Associazione FuoriPISTA ed altri, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al **Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore**, presso la Casa comunale in (00054) Fiumicino (RM), Via Portuense n. 2498, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76692095531-3 spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 143.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino




Cron. N.ro 172/15

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Sorrentino con studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1585 del 5 ottobre 2006, per conto dell'Associazione FuoriPISTA ed altri, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra **alla Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore**, presso la sede in (00145) Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76692095530-2 spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 143.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino




Cron. N.ro 173/15

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Sorrentino con studio in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1585 del 5 ottobre 2006, per conto dell'Associazione FuoriPISTA ed altri, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra al **Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore**, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76692095529-0 spedita dall'Ufficio postale di Roma n. 143.

Roma, 14 dicembre 2015.

Prof. Avv. Federico Sorrentino



N. Raccomandata

76692095531-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w/risite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CORONIE DI FIORICIANO c/o CASA		
	DESTINATARIO	CORONIE	
	VIA / PIAZZA	VIA PORTOENSE	2458
	C.A.P.	FIORICIANO	RM
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

MITTENTE	Prof. Avv. Federico Sorrentino		
	VIA / PIAZZA	Lungotevere delle Navi, 30 - 00196 ROMA	
	C.A.P.	Tel. 06 3201653 - 06 3201704 - Fax 06 3201609	
	C.A.P.	Cod. Fisc. SRR FRC 42M31 H501A - Part. Iva 06507820584	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55831 Sez. 07 Operaz.162
 Causale: AG 14/12/2015 12:10
 Peso gr.: 59 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767133228393
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76692095528-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w/risite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ENAC c/o LA SEDE		
	DESTINATARIO	VIA CASTRO PRECORO	
	VIA / PIAZZA	00105	ROMA
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

MITTENTE	Prof. Avv. Federico Sorrentino		
	VIA / PIAZZA	Lungotevere delle Navi, 30 - 00196 ROMA	
	C.A.P.	Tel. 06 3201653 - 06 3201704 - Fax 06 3201609	
	C.A.P.	Cod. Fisc. SRR FRC 42M31 H501A - Part. Iva 06507820584	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55831 Sez. 07 Operaz.163
 Causale: AG 14/12/2015 12:11
 Peso gr.: 59 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767118953549
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76692095533-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w/risite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI		
	DESTINATARIO	C/O LA SEDE	
	VIA / PIAZZA	VIA CASSIOLA	370
	C.A.P.	ROMA	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

MITTENTE	Prof. Avv. Federico Sorrentino		
	VIA / PIAZZA	Lungotevere delle Navi, 30 - 00196 ROMA	
	C.A.P.	Tel. 06 3201653 - 06 3201704 - Fax 06 3201609	
	C.A.P.	Cod. Fisc. SRR FRC 42M31 H501A - Part. Iva 06507820584	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55831 Sez. 07 Operaz.160
 Causale: AG 14/12/2015 12:07
 Peso gr.: 59 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767133228379
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76692095532-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w/risite) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI		
	DESTINATARIO	C/O LA SEDE	
	VIA / PIAZZA	VIA CASSIOLA	370
	C.A.P.	ROMA	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

MITTENTE	Prof. Avv. Federico Sorrentino		
	VIA / PIAZZA	Lungotevere delle Navi, 30 - 00196 ROMA	
	C.A.P.	Tel. 06 3201653 - 06 3201704 - Fax 06 3201609	
	C.A.P.	Cod. Fisc. SRR FRC 42M31 H501A - Part. Iva 06507820584	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 55831 Sez. 07 Operaz.161
 Causale: AG 14/12/2015 12:09
 Peso gr.: 59 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767133228368
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76692095530-2

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 19) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	REGIONE <u>LAZIO</u> C/O LA SEDE	
	DESTINATARIO	<u>VIA ROSA RAIMONDI CARACALLI</u> N° CIV. <u>7</u>
	VIA / PIAZZA	<u>00145</u> <u>ROMA</u> PROV.
	C.A.P.	COMUNE
MITTENTE	Prof. Avv. Federico Sorrentino	
	MITTENTE	Lungotevere delle Navi, 30 - 00196 ROMA N° CIV.
	VIA / PIAZZA	Tel. 06 3201653 - 06 3201704 - Fax 06 3201608 PROV.
	C.A.P.	Cod. Fisc. SRR FRC 42M31 H501A - Part. Iva 06507820584
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55831 Sez. 07 Operaz. 159
 Causale: AG 14/12/2015 12:06
 Peso gr.: 59 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AB: 767133228382 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76692095529-0

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vers. 19) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	<u>MINISTERO DELL'AMBIENTE - E RICERCA</u>	
	DESTINATARIO	<u>CONSIGLIO DEL MINISTRI C/O ALL. CON. 314</u> N° CIV. <u>12</u>
	VIA / PIAZZA	<u>VIA DEL PORTO GRECO</u> PROV. <u>RC</u>
	C.A.P.	<u>00186</u> <u>ROMA</u> COMUNE
MITTENTE	Prof. Avv. Federico Sorrentino	
	MITTENTE	Lungotevere delle Navi, 30 - 00196 ROMA N° CIV.
	VIA / PIAZZA	Tel. 06 3201653 - 06 3201704 - Fax 06 3201608 PROV.
	C.A.P.	Cod. Fisc. SRR FRC 42M31 H501A - Part. Iva 06507820584
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 55831 Sez. 07 Operaz. 158
 Causale: AG 14/12/2015 12:04
 Peso gr.: 53 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AB: 767133228357 TASSE
 (accettazione manuale)